

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 10 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, pubblicata sulla G.U. del 30/12/2005 n. 303 - S.O. n. 213, in vigore dal 31.12.2005, ha modificato l'art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione Elettorale Comunale¹;
- che l'art. 4-bis, commi 1, 2, 3 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'art. 10 sopraccitato, testualmente recita:

"Articolo 4-bis

- 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.*
 - 2. In ciascun comune l'ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.*
 - 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto."*
- che il comma 3 del medesimo articolo 10 dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione Elettorale prevista dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del testo unico n. 223/1967, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il 29 gennaio 2006;
 - che con legge di conversione, in corso di pubblicazione, del D.L. n.1 del 3 gennaio 2006, recante disposizioni in materia elettorale, è stato ulteriormente modificato l'art.12 del DPR. 223/1967, per ciò che concerne il numero di componenti la Commissione Elettorale Comunale nei Comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri, stabilendo che detto numero, tanto per i componenti effettivi, quanto per i supplenti, non sia più pari a 4, come inizialmente previsto dall'art.10 ,L.270/2005, bensì a 3 componenti(oltre il Sindaco);

Dato atto che:

1. la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
3. a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
4. nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
5. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età;
6. il Sindaco non prende parte alla votazione;
7. con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;

Visto il parere espresso in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che forma parte integrante del presente atto come se in esso integralmente trascritto;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 10, comma 4°, lett. C) del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

Distribuite le schede si procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;

Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. – votanti n. – astenuti n.

Hanno ottenuto voti:

- Il Consigliere Sig. N.
- Il Consigliere Sig. N.
- Il Consigliere Sig. N.
- Schede bianche n. 0
- Schede nulle n. 0

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i Signori:

- 1 – nato a – Maggioranza
- 2 – nato a – Maggioranza
- 3 – nato a – Minoranza

Con l'assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti:

Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. – votanti n. – astenuti n.

Hanno ottenuto voti:

- Il Consigliere Sig. N.
- Il Consigliere Sig. N.
- Il Consigliere Sig. N.
- Schede bianche n. 0
- Schede nulle n. 0

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i Signori:

- 1 – nato a Lendinara – Maggioranza
- 2 – nato a Lendinara – Maggioranza
- 3 – nato a Monselice – Minoranza

Quindi il Consiglio

DELIBERA

- Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente.